



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Protezione Civile, Caccia, Pesca e Agricoltura
POLIZIA PROVINCIALE

Prot. n. 56711

Treviso, 11.09.2019

Spett/li
Comuni della Marca Trevigiana
Loro indirizzi

Oggetto: Definizione delle Autorità competenti per le sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca.

In allegato alla presente si trasmette la lettera del 22.08.2019 Prot. 0368484, della Regione Veneto avente ad oggetto Definizione delle Autorità competenti per le sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca.

A far data 1.10.2019 la competenza per le suddette sanzioni verrà delegata ai Comuni.

Si precisa che in materia di caccia e pesca può formare oggetto di sequestro anche la fauna ittica o venatoria, che dovrà essere conservata secondo le dovute prescrizioni.

Al fine di poter informare con congruo anticipo il personale incaricato alla stesura dei verbali di contestazione (Polizia Provinciale, Guardie Volontarie Ittiche e Venatorie), si chiede cortesemente **a stretto giro di posta** di comunicare allo scrivente Ufficio il vostro numero di conto corrente postale per il versamento dell'importo della violazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Agostino Battaglia

Responsabile del procedimento: Dott. A. Battaglia
Responsabile dell'istruttoria: Dott. F. Ferretton
via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265
www.provincia.treviso.it
email P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

tel. 0422 656703
fax. 0422 656178

email: poliziaprovinciale@provincia.treviso.it

AVVERTENZA: per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata, la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.

Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



Oggetto: Definizione delle Autorità competenti per le sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca. Vigenza del Regolamento regionale n. 6/2018 sulla pesca. Trasmissione deliberazioni della Giunta Regionale n. 1079 e n. 1080 del 30/07/2019.

- Al Sig. Comandante della Legione dei Carabinieri del Veneto
- Al Sig. Comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale Veneto
- Al Sig. Comandante del Comando Regionale del Veneto della Guardia di Finanza
- Al Sig. Comandante Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia
- Al Sig. Comandante della Direzione Marittima di Venezia
- Al Sig. Presidente del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia
- Ai Sigg. Comandanti delle Polizie locali delle province del Veneto e della Città metropolitana di Venezia
- Al Sig. Presidente A.N.C.I. del Veneto
- Al Sig. Presidente U.P.I. del Veneto

L'articolo 7 della legge regionale 07 agosto 2018, n. 30, ha introdotto modifiche all'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, e ha disposto che sono delegate ai Comuni le

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio Z0J4DT



funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio.

L'articolo 11 della stessa L.R. n. 30/2018 recante "Disposizioni transitorie" ha stabilito che le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca, comprese le funzioni di vigilanza, facendo applicazione delle norme previgenti alle modifiche apportate dalla presente legge, nelle more dell'adozione del provvedimento o dei provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

In relazione a quanto sopra, per opportuna conoscenza, si trasmettono, in allegato alla presente, copie dei seguenti provvedimenti attuativi della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019 avente ad oggetto "Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1080 del 30 luglio 2019 avente ad oggetto "Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto".

Si trasmette, inoltre, lo schema di convenzione di cui all'Allegato A) della citata D.G.R. n. 1080/2019.

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio Z0J4DT

2/3



Si evidenzia, in particolare, che il punto 5) del dispositivo della allegata D.G.R. n. 1079/2019, in riferimento a quanto prevedono le disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/2018, dispone che le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare la funzione di autorità competente ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge n. 689/1981 per i processi verbali relativi alla contestazione di sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca la cui trattazione sia già iniziata con la notifica ai trasgressori entro il 30 settembre 2019 e fino alla completa conclusione dei relativi procedimenti, mentre viene delegata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, ai Comuni per i processi verbali notificati a far data dal 1 ottobre 2019.

Si evidenzia, inoltre, che a partire dalla stessa data del 01 ottobre 2019 verrà a cessare il regime transitorio di cui all'articolo 11 della citata L.R. n. 30/2018 ed entrerà in vigore il Regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, per la pesca e l'acquacoltura che sostituirà i previgenti regolamenti sulla pesca delle province e della Città metropolitana di Venezia.

Si chiede la collaborazione delle Autorità/Comandi in indirizzo al fine di diffondere adeguate informazioni in merito al contenuto dei provvedimenti in oggetto presso gli uffici e le strutture locali coinvolti nelle attività di controllo e vigilanza in materia di caccia e pesca.

Ai Comandanti delle Polizie locali delle province e della Città metropolitana di Venezia si chiede di diffondere tali informazioni anche presso le guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie, della pesca amatoriale e sportiva, e di protezione ambientale.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
dott. Gianluca Fregolent

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1079 del 30 luglio 2019

Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, preso atto dell'attuale situazione organizzativa, si procede a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dalla presupposta legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", nonché dalla legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25."

L'Assessore Giuseppe Pan, di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

La legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ha dettato le prime disposizioni in tema di riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." (c. d. "legge Delrio").

In data 26 settembre 2016 è stato sottoscritto - previa approvazione dei contenuti dello stesso con DGR n. 1454 del 21 settembre 2016 - l'Accordo Quadro tra la Regione, le Province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia recante i principi guida per dare avvio al processo di riorganizzazione delle funzioni conferite dalla Regione a tali Enti, in ottica di efficientamento.

In attuazione della "legge Delrio" la Regione del Veneto, con la predetta legge regionale n. 19/2015, ha dettato disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali, prevedendo, in particolare, all'articolo 2, che le province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, quali enti di area vasta, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge, nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.

Le predette funzioni, inoltre, continuano ad essere esercitate da parte delle province e della Città Metropolitana di Venezia, avvalendosi del personale trasferito nella dotazione organica regionale e distaccato presso i precitati Enti con oneri a carico della Regione, fatta eccezione per il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia provinciale in materia venatoria ed ittica (articoli 5 e 9, commi 5 e 7 della L. R. n. 19/2015).

Fermo restando l'impostazione di fondo della legge regionale n. 19/2015, che mira contestualmente a conservare lo *status quo* circa l'assetto delle funzioni e a salvaguardare l'occupazione, l'obiettivo finale che la Giunta regionale si è da subito prefissata di perseguire si incentra sull'esigenza di avviare celermente ed organicamente un processo di riorganizzazione delle funzioni conferite alle province e alla Città metropolitana di Venezia in ottica di efficientamento, che dovrà essere gestito sotto la regia regionale e in sinergia con le Amministrazioni locali coinvolte.

A tal riguardo, la medesima legge regionale individua lo strumento dell'accordo tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia in merito alla disciplina dei profili gestionali (quali la definizione degli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali, con l'articolo 9, comma 1 della predetta L. R. n. 19/2015), nel mentre prospetta eventuali futuri scenari di riassetto delle funzioni provinciali, disponendo che la Giunta regionale, qualora ne ravvisi la necessità, può procedere con l'adozione di disegni di legge e provvedimenti amministrativi finalizzati al riordino delle funzioni

provinciali, ovvero al riordino di specifiche funzioni, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative (articolo 9, comma 8 della medesima L. R. n. 19/2015).

In tal senso ed al fine di configurare e strutturare idonee sedi di concertazione e confronto, mentre con DGR n. 1821 del 6 ottobre 2014 si è provveduto alla costituzione dell'Osservatorio regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni, sancito in data 11 settembre 2016 in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge n. 56/2014 (di seguito "Osservatorio regionale"), con DPGR n. 130 del 12 agosto 2015, n. 134 del 3 settembre 2015, n. 139 del 25 novembre 2016 e - da ultimo - n. 158 del 4 dicembre 2018, si è provveduto alla nomina dei componenti ed alla costituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, come prevista dalla L. R. 3 giugno 1997, n. 20 (di seguito "Conferenza permanente").

Successivamente, è intervenuta la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", la quale, con gli articoli da 1 a 6, ha definito le linee di fondo per l'avvio di un ampio progetto di riordino normativo delle funzioni in parola, in attuazione a quanto previsto dalla citata L. R. n. 19/2015 e recependo le indicazioni formulate dalle Strutture regionali interessate in sinergia con gli Assessorati di riferimento, nonché gli indirizzi condivisi - tra la Regione e gli Enti interessati - nella seduta del 6 dicembre 2016 dell'Osservatorio regionale.

Secondo l'impostazione accolta nel predetto Collegato, il processo di riordino mira a realizzare un sistema integrato di governance locale, che fa leva sulle seguenti linee direttrici:

- riallocazione in capo alla Regione di una serie di funzioni non fondamentali, già conferite alle province ed alla Città metropolitana di Venezia e individuate nell'Allegato A del medesimo Collegato, ossia le funzioni in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici (articolo 1, comma 1 della L. R., n. 30/2016), nonché le funzioni di controllo e vigilanza connesse all'esercizio delle funzioni non fondamentali (articolo 6 della medesima L. R. n. 30/2016);
- conferma in capo alle province ed alla Città metropolitana di Venezia delle altre funzioni non fondamentali, diverse da quelle elencate nell'Allegato A del medesimo Collegato, ossia le funzioni in materia di pianificazione territoriale, protezione civile, formazione professionale, cultura, sport, cave, parchi (articolo 1, comma 2 della L. R. n. 30/2016).

L'articolo 2 della predetta L. R. n. 30/2016 prevede i seguenti strumenti attuativi:

- predisposizione di uno o più disegni di legge per l'adeguamento della normativa regionale di settore;
- adozione del provvedimento amministrativo di Giunta regionale per la definizione del modello organizzativo connesso all'esercizio delle funzioni riallocate in Regione, in ottica di efficientamento.

Nelle more del riordino normativo e organizzativo in parola ed al fine di assicurare efficienza e continuità alle funzioni svolte ed ai servizi erogati all'utenza, continua ad operare il regime transitorio già previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ulteriormente confermato dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 la quale, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, ha disposto che, fino alla concreta adozione dei provvedimenti attuativi di natura sia legislativa che amministrativa, le province e la Città metropolitana di Venezia debbano continuare ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione.

Più di recente, con la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25" è stato operato il riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale n. 30/2016 e il conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.

Poiché con tale intervento legislativo è stato compiuto il primo passaggio procedurale previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 30/2016, occorre ora dar corso al secondo adempimento procedurale per addivenire all'effettivo avvio della gestione regionale delle funzioni in questione, mediante l'adozione del provvedimento di Giunta regionale di riorganizzazione, diretto a definire le concrete modalità per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE

Le funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica con la citata legge regionale n. 30/2018 sono quelle riportate nell'Allegato A della legge regionale n. 30/2016, e fanno riferimento, rispettivamente, alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" ed alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Con l'articolo 6 della citata legge regionale n. 30/2016 è stato costituito il Servizio regionale di vigilanza, nel quale sono destinati a confluire gli appartenenti alle Polizie provinciali; in attuazione di ciò, con DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018, è stato adottato il relativo Regolamento regionale.

Peraltro, l'attivazione del servizio è stata sospesa con DGR n. 357 del 26 marzo 2019, sino all'intervento statale di modifica legislativa che riconosca anche ai dipendenti regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza, specificando che, nel rispetto del principio di continuità amministrativa, le funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione.

Tuttavia, in tal modo, mentre le funzioni programmatiche e gestionali in materia di caccia e di pesca vengono riallocate, con il presente provvedimento, in capo alla Regione, le funzioni di controllo e vigilanza sulle medesime materie restano ancora transitoriamente in capo alle province ed alla Città metropolitana di Venezia.

In considerazione degli stretti rapporti intercorrenti tra le funzioni riaccentrate al livello regionale con quelle transitoriamente rimaste in capo alle province ed alla Città metropolitana di Venezia, sussistono i presupposti che legittimano l'applicazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", che dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi - di carattere convenzionale - per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Al fine di garantire l'efficace prosecuzione ed il coordinamento delle attività in essere, si ritiene necessario far coincidere la data di avvio del riordino di cui al presente provvedimento con l'operatività di apposita convenzione, da adottare con separato provvedimento.

Ciò premesso, si riporta la situazione organizzativa attuale e l'articolazione del nuovo modello organizzativo proposto.

SITUAZIONE ORGANIZZATIVA ATTUALE

Relativamente alle strutture centrali, le materie di cui trattasi sono incardinate nell'Unità Organizzativa (UO) Caccia Pesca e FEAMP, strutturata nell'ambito della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca; a detta Unità Organizzativa sono ad oggi assegnate n. 6 Posizioni Organizzative (PO), delle quali n. 5 con incarico conferito con Decreto del Direttore dell'Area Sviluppo Economico n. 1 del 31 gennaio 2019 e n.1 con incarico "ad interim" successivamente conferito con Decreto del Direttore dell'Area Sviluppo Economico, n. 3 del 26 marzo 2019.

Relativamente alle strutture territoriali, si è in presenza di n. 63 unità di personale regionale, inquadrato in forza del Decreto del Direttore della Sezione Risorse Umane n. 196 del 21 dicembre 2015 e distaccato presso le province e la Città metropolitana di Venezia, che svolgono attività concernenti le funzioni non fondamentali di cui trattasi e, limitatamente alla sola Provincia di Vicenza, anche in materia di agricoltura.

Si riporta il prospetto riassuntivo del personale interessato distinto per ambito provinciale, con indicazione della materia svolta:

MATERIE	PROVINCE/CITTA' METROPOLITANA							TOTALE
	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	
Caccia e Pesca	7	7	11	6	8	14	7	60
Agricoltura						3		3
TOTALE	7	7	11	6	8	17	7	63

Nell'**Allegato A** del presente provvedimento si riporta l'elenco nominativo di detto personale, specificando la categoria, la posizione economica ed il profilo professionale.

Relativamente alla logistica, il suddetto personale svolge l'attività in parola in strutture ed uffici allocati nelle sedi delle province e della Città metropolitana di Venezia ed utilizza mezzi e dotazioni posti a disposizione da detti Enti.

Si evidenzia che, in attuazione di quanto disposto con la DGR n. 357 del 26 marzo 2019, permane sospesa l'attivazione del Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, sino all'intervento statale di modifica legislativa che riconosca anche ai dipendenti regionali le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza specificando che, nel rispetto del principio di continuità amministrativa, le funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione e oggetto di rimborso annuale in favore dei predetti Enti.

GESTIONE ORGANIZZATIVA TRANSITORIA

Dato atto che risulta vacante la posizione di Direttore dell'Unità Organizzativa B Caccia Pesca e FEAMP, si propone di attribuire, "ad interim", tale incarico al dr. Paolo Davià, dirigente regionale e Direttore dell'Unità Organizzativa B "Affari generali e coordinamento", con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e sino alla data di entrata in vigore del nuovo modello organizzativo.

ARTICOLAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PROPOSTO

Il nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di caccia e pesca - ovvero, con una individuazione in termini di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica che appare più adeguata ad individuare e circoscrivere l'articolazione e la complessità delle predette materie anche alla luce dell'evoluzione normativa comunitaria e nazionale - è descritto nell'**Allegato B** del presente provvedimento ove vengono individuate le modalità organizzative prescelte in ordine alle risorse umane correlate all'esercizio delle funzioni.

Il nuovo modello organizzativo si propone di attivare una modalità di *governance* integrata, con una gestione organizzativa che si articola tra un livello centrale ed un livello territoriale, come di seguito dettagliato:

1) Gestione centrale

In concomitanza col riaccentramento delle funzioni, ai sensi della L. R. n. 30/2016 e della L. R. n. 30/2018, si propone:

- di adeguare la denominazione dell'attuale Direzione da "Agroambiente, Caccia e Pesca" in "*Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria*", al fine di renderla più aderente rispetto all'effettiva dimensione ed articolazione delle funzioni, delle competenze e delle attribuzioni;
- di rideterminare le competenze dell'attuale Unità Organizzativa B Caccia Pesca e FEAMP, individuandone le funzioni nella programmazione e nel coordinamento in materia di pesca professionale e dilettantistica e nella gestione del Fondo Europeo Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP), nonché nel coordinamento, per quanto di competenza, delle funzioni svolte dagli Ambiti territoriali di cui al successivo punto 2; conseguentemente, la stessa struttura viene ad essere ridenominata quale Unità Organizzativa B "*Pianificazione, gestione risorse ittiche e FEAMP*";
- di attribuire a detta UO le Posizioni Organizzative di seguito indicate:
 - ◆ PO A Coordinamento attività pesca professionale, acquacoltura e promozione prodotti ittici;
 - ◆ PO A Gestione attività Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione Fondo europeo affari marittimi pesca - FEAMP;
 - ◆ PO C Coordinamento attività di pesca ricreativa e progettazione transfrontaliera;
 - ◆ PO C Coordinamento istruttorie FEAMP;
- di istituire n. 1 Unità Organizzativa B denominata "*Pianificazione e gestione faunistico-venatoria*", con funzioni di programmazione e di coordinamento in ambito faunistico-venatorio, nonché di coordinamento, per quanto di competenza, delle funzioni svolte dagli Ambiti territoriali di cui al successivo punto 2;
- di attribuire a detta UO le Posizioni Organizzative di seguito indicate:
 - ◆ PO B Pianificazione faunistico venatoria;
 - ◆ PO C Gestione faunistico-venatoria;
- di porre alle dirette dipendenze del Direttore di Direzione, quale struttura di supporto per le attività programmatiche in materia di vigilanza, la PO A Raccordo attività vigilanza ittico-venatoria e agroalimentare.

2) Gestione territoriale

Si prevede che la gestione territoriale delle attività in riferimento alle materie di cui trattasi sia accorpata a livello interprovinciale mediante la suddivisione del territorio regionale in n. 2 ambiti territoriali omogenei, ovvero un Ambito Prealpino ed Alpino che fa riferimento al territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza ed un Ambito Litoraneo che fa riferimento al restante territorio, ovvero alle province di Padova e Rovigo ed alla Città metropolitana di Venezia.

A tal fine, si propone:

- di istituire n. 2 Unità Organizzative B incardinate rispetto alla predetta suddivisione del territorio regionale in ambiti omogenei, con funzioni di gestione territoriale in ambito faunistico-venatorio ed ittico nonché di coordinamento con i responsabili dei Corpi/Servizi di vigilanza ittico-venatoria delle province e della Città metropolitana di Venezia, ai fini della concreta ed efficace attuazione della convenzione in precedenza richiamata, denominate rispettivamente:

- ◆ Unità Organizzativa B "*Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino*", avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, con sede in Belluno;
 - ◆ Unità Organizzativa B "*Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo*", avente a riferimento a riferimento il territorio delle province di Padova e Rovigo e della Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia;
- di attribuire alle UO di cui al precedente punto le sottoelencate Posizioni Organizzative, che, stante l'aumento delle responsabilità connesse all'incremento di ruolo e responsabilità del presidio a livello decentrato derivante dalla nuova organizzazione e, in particolare, dalla significativa maggiore complessità derivante dalla stessa, si propone di allineare per tutte ad un unico livello di Posizione Organizzativa ovvero la fascia B, riclassificando le attuali PO C incardinate nelle sedi periferiche di Belluno, Padova, Treviso e Vicenza, come di seguito riportato:
- ◆ UO B "*Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino*":
 - ◇ PO B Gestione faunistico venatoria e della pesca Belluno;
 - ◇ PO B Gestione faunistico venatoria e della pesca Treviso;
 - ◇ PO B Gestione faunistico venatoria e della pesca Verona;
 - ◇ PO B Gestione faunistico venatoria e della pesca Vicenza;
 - ◆ UO B "*Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo*":
 - ◇ PO B Gestione faunistico venatoria e della pesca Padova;
 - ◇ PO B Gestione faunistico venatoria e della pesca Rovigo;
 - ◇ PO B Gestione faunistico venatoria e della pesca Venezia.

MISURE ORGANIZZATIVE

Complessivamente, per il coordinamento e la gestione delle attività riallocate in capo alla Regione dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, è quindi prevista l'articolazione in n. 4 Unità Organizzative B, tutte incardinate nell'ambito della Direzione "*Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria*", Unità Organizzative che si ritiene, altresì:

- per quanto riguarda le due UO della gestione centrale, si propone l'attivazione delle procedure per la selezione dei rispettivi Direttori;
- per quanto riguarda le due UO della gestione territoriale, di affidarle a Direttori appartenenti ai ruoli regionali e già titolari di specifici incarichi, in modo da garantire da un lato la neutralità finanziaria dell'intera operazione di riordino, dall'altro, in ragione della specifica esperienza e competenza, una efficace continuità nella gestione e nell'erogazione di servizi all'utenza, come di seguito riportato:
 - ◆ UO B "*Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino*": dott. Pierantonio Zanchetta;
 - ◆ UO B "*Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo*": dott. Adriano Arzenton.

RISORSE UMANE

Per quanto riguarda il nuovo assetto del personale, si fa riferimento agli **Allegati A e B**, parti integranti del presente provvedimento, come di seguito specificato:

- **Allegato A** che riporta l'elenco del personale regionale che si occupa delle materie programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica, il cui distacco presso le Province e la Città metropolitana di Venezia viene a cessare con assegnazione alle corrispondenti strutture della Direzione "*Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria*", nonché l'elenco del personale regionale che si occupa della materia agricoltura presso la Provincia di Vicenza, il cui distacco viene parimenti a cessare con assegnazione alla Direzione "*Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria*" - UO B Fitosanitario - PO C Ispezioni e controlli fitosanitari Vicenza, in considerazione dell'esperienza e della professionalità posseduta;
- **Allegato B**, che riporta il nuovo assetto organizzativo, costituito da due tabelle, articolate come segue:
 - ◆ Tabella n. 1, che individua il nuovo assetto organizzativo della ridenominata Direzione "*Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria*" e che prevede l'articolazione delle n. 4 Unità Organizzative di cui al presente provvedimento, con l'individuazione

- delle Posizioni Organizzative afferenti a ciascuna UO;
- ◆ Tabella n. 2, che indica, nel dettaglio, per ogni singolo dipendente individuato nominativamente, le attività assegnate, la sede di lavoro e la struttura di destinazione.

A separati provvedimenti di competenza della Direzione Organizzazione e Personale viene demandata l'adozione dei richiesti adempimenti attuativi.

DATA DI DECORRENZA DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO

In applicazione di quanto disposto con DGR n. 357/2019 "Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L. R. 30 dicembre 2016, n. 30). Determinazioni.", la decorrenza del nuovo assetto organizzativo, con definitiva riallocazione alla Regione delle funzioni in materia di programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria è stata oggetto di specifico confronto e condivisione con l'UPI nel corso di una riunione tenutasi in data 23 maggio 2019 presso l'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, e viene fissata alla data del 1 ottobre 2019.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE, SEDI E RISORSE STRUMENTALI

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza ittico-venatoria, poiché con la citata DGR n. 357/2019 è stata sospesa l'attivazione del Servizio regionale di vigilanza, si dà atto della necessità di una ulteriore fase di temporanea permanenza della titolarità in capo alle province e alla Città metropolitana di Venezia, che sarà oggetto di puntuale regolazione, anche in riferimento agli aspetti connessi al rimborso degli oneri sostenuti a carico del bilancio regionale, tramite un apposito atto di convenzione ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990, da approvare con separato provvedimento.

Per quanto riguarda gli aspetti logistici relativi alle sedi, alle dotazioni ed alle utenze, sono stati svolti gli approfondimenti necessari tra la sin qui competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e la Direzione Acquisti, AA. GG. e Patrimonio (ora Direzione Acquisti e AA. GG.), per l'individuazione delle soluzioni logistiche e delle misure strutturali più adeguate rispetto al modello organizzativo sopra descritto, sia dal punto di vista del contenimento dei costi che in riferimento a vantaggi e possibili economie di scala in ordine agli aspetti logistici e operativi.

Con DGR n. 1939 del 21 dicembre 2018 e su proposta della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio (ora Acquisti e AA. GG.), è già stata definita la soluzione logistica prescelta, con l'individuazione delle concrete modalità operative e organizzative per l'utilizzo degli spazi connessi e del relativo profilo finanziario. Corrispondentemente all'attivazione dell'assetto organizzativo anche tale aspetto avrà decorrenza a far data dal 1 ottobre 2019.

Inoltre, per quanto riguarda le risorse strumentali ed in particolare le dotazioni informatiche, sempre al fine di addivenire alla piena operatività del modello organizzativo in oggetto e di garantire l'accesso alla rete informativa regionale, la Direzione ICT e Agenda Digitale è incaricata di attuare le necessarie misure entro il medesimo termine temporale del 1 ottobre 2019.

La Direzione Organizzazione e Personale è incaricata di attuare, entro lo stesso termine, gli aspetti operativi connessi all'istituzione dei nuovi uffici regionali, quali l'installazione dei timbratori e la regolazione di tutti gli altri aspetti operativi concernenti la gestione del personale.

Infine, sempre a decorrere dalla data del 1 ottobre 2019, verrà a cessare la sospensione disposta con la citata DGR n. 357/2019 dell'efficacia di quanto a suo tempo disposto con DGR n. 1997/2018, relativamente alle competenze in materia di pescaturismo e ittiturismo che, pertanto, saranno trasferite, in pari data, in capo alla Direzione "Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria", articolandone le attività tra le UO di gestione centrale e le UO di gestione territoriale, secondo competenza.

Si dà atto che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i contenuti del presente provvedimento sono stati oggetto di confronto e condivisione, con le Province e la Città metropolitana di Venezia, sia in sede di Osservatorio regionale che in sede di Conferenza permanente; in particolare, in ordine alla presente proposta di deliberazione, la Conferenza permanente e l'Osservatorio regionale hanno espresso parere favorevole nella seduta del 16 luglio 2019.

REGIME TRANSITORIO

Si prevede, pertanto, che, sino alla data del 30 settembre 2019, continui a trovare applicazione il regime transitorio previsto, da ultimo, dall'articolo 11, comma 1 della L. R. n. 30/2018, in forza del quale le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni sulle materie di cui trattasi.

In analogia alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", si ritiene di prevedere che rimangono di competenza delle province e della Città metropolitana di Venezia i processi verbali relativi alla contestazione di sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca la cui trattazione sia già iniziata con la notifica ai trasgressori, anche se non ancora definiti alla data di decorrenza del nuovo modello organizzativo conseguente al riaccantonamento delle funzioni in materia, dando atto che detta funzione sarà delegata ai Comuni per i verbali di contestazione notificati ai trasgressori a far data dal 1 ottobre 2019, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30.

Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto della situazione del personale di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento, si propone di approvare il modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016 e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, come definito nell'**Allegato B** della presente deliberazione, allegati che si ritiene di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", fatto specifico riferimento agli articoli 85, 86, 87, 88, 89, 91;

VISTO il decreto-legge 19 giugno 2016, n. 78, convertito in legge con modificazioni, con legge 6 agosto 2015, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.", fatto specifico riferimento all'articolo 5;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25";

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";

VISTA la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale";

VISTA la DGR n. 1821 del 6 ottobre 2014 con cui si è provveduto alla costituzione dell'Osservatorio regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014;

VISTI i DPGR n. 130 del 12 agosto 2015, n. 134 del 3 settembre 2015, n. 139 del 25 novembre 2016 e n. 158 del 4 dicembre 2018, con cui si è provveduto alla nomina dei componenti ed alla costituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali come prevista dalla L. R. 3 giugno 1997, n. 20;

RICHIAMATO il DPGR n. 165 del 30 ottobre 2015 (poi ratificato con DGR n. 1521 del 3 novembre 2015), di presa d'atto dell'Accordo per la definizione delle procedure per la ricollocazione del personale delle Province e della Città metropolitana di Venezia, sottoscritto in data 30 ottobre 2015;

RICHIAMATO l'Accordo Quadro fra Regione, Province del Veneto e Città metropolitana di Venezia, approvato con DGR 1454 del 21 settembre 2016;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 "Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e sue successive modificazioni.", adottato con DGR 27 maggio 2016, n. 804;

VISTA la DGR n. 1939 del 21 dicembre 2018 "Attuazione dell'art. 2, L. R. 30/2016 e della L. R. 45/2017. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia riallocate in capo alle Regioni. Autorizzazione alla stipula di atti di concessione in uso gratuito per l'utilizzo di locali e beni mobili in proprietà delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, da destinare alle funzioni di caccia, pesca e vigilanza.";

VISTA la DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018 "Turismo e Agriturismo. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018". Completamento del nuovo modello organizzativo.";

VISTA la DGR n. 357 del 26 marzo 2019 "Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L. R. 30 dicembre 2016, n. 30). Determinazioni.";

VISTA la DGR n. 1766 del 27 novembre 2018 "Adozione della disciplina degli incarichi di Posizione Organizzativa ed Alta Professionalità in applicazione degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 21.05.2018, individuazione del nuovo assetto delle posizioni medesime ed autorizzazione alla pubblicazione di avviso di selezione per la loro copertura.";

VISTA la DGR 594 del 14 maggio 2019 "Adeguamento delle Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità alla luce delle esigenze manifestate dalle strutture ed autorizzazione alla pubblicazione di avviso di selezione per la copertura di alcune posizioni vacanti.";

VISTO il parere favorevole reso dall'Osservatorio regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014 e dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali come prevista dalla L. R. 3 giugno 1997, n. 20, nella seduta del 16 luglio 2019;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto della situazione del personale distaccato presso le province e la Città metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni non fondamentali da riallocare in capo alla Regione in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica e, limitatamente alla Provincia di Vicenza, in materia di agricoltura, come specificato nell'**Allegato A** e che si approva, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 2, come descritto nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e che si approva, con decorrenza a far data dal 1 ottobre 2019;
4. di disporre che, sino alla data del 30 settembre 2019, trova applicazione il regime transitorio previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, dall'articolo 2, comma 5 della legge regionale n. 30 dicembre 2016, n. 30 nonché dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale n. 7 agosto 2018, n. 30, in forza del quale le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni già conferite agli stessi Enti fino alla conclusione del riordino normativo e organizzativo;
5. di disporre, in riferimento a quanto prevedono le disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/2018, che le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare la funzione di autorità competente ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge n. 689/1981 per i processi verbali relativi alla contestazione di sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca la cui trattazione sia già iniziata con la notifica ai trasgressori entro il 30 settembre 2019 e fino alla completa conclusione dei relativi procedimenti mentre viene delegata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, ai Comuni per i processi verbali notificati a far data dal 1 ottobre 2019;

6. di ridenominare l'attuale Direzione "Agroambiente, Caccia e Pesca" in Direzione "Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria";
7. di ridenominare l'Unità Organizzativa B "Caccia Pesca e FEAMP", incardinata nella Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, in Unità Organizzativa B "Pianificazione, gestione risorse ittiche e FEAMP", incardinandola nella ridenominata Direzione "Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria" ed individuandone le funzioni nella programmazione in materia di pesca professionale e dilettantistica e nella gestione del Fondo Europeo Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP), nonché nel coordinamento, per quanto di competenza, delle funzioni svolte in sede decentrata a livello di ambiti territoriali di cui al successivo punto 9, con decorrenza dal 1 ottobre 2019;
8. di disporre l'istituzione, a livello centrale e nell'ambito della Direzione "Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria", di n. 1 Unità Organizzativa B denominata "Pianificazione e gestione faunistico-venatoria", con funzioni programmatiche e di coordinamento in materia di caccia, pianificazione e gestione faunistico-venatoria, nonché nel coordinamento, per quanto di competenza, delle funzioni svolte in sede decentrata a livello di ambiti territoriali di cui al successivo punto 9. con decorrenza dal 1 ottobre 2019;
9. di disporre l'istituzione a livello territoriale e con decorrenza 1 ottobre 2019 di n. 2 Unità Organizzative B, denominate rispettivamente: "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino", comprendente il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza con sede in Belluno, e "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo", comprendente il territorio delle province di Padova e Rovigo e della Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, con competenze interprovinciali in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica nonché di coordinamento con i responsabili dei Corpi/Servizi di vigilanza ittico-venatoria delle province e della Città metropolitana di Venezia, ai fini della concreta ed efficace attuazione della convenzione citata in premessa;
10. di porre alle dirette dipendenze del Direttore di Direzione, quale struttura di supporto per le attività programmatiche in materia di vigilanza, la PO A Raccordo attività vigilanza ittico-venatoria e agroalimentare;
11. di attribuire alle Unità Organizzative di cui al precedente punto 9 e secondo la specifica competenza territoriale di ciascuna n. 7 Posizioni Organizzative, in riferimento a quelle istituite ed allocate, presso ciascun capoluogo di provincia e della Città metropolitana di Venezia, con DGR n. 1766/2018;
12. di riclassificare la graduazione delle Posizioni Organizzative Gestione faunistico venatoria e della pesca Belluno, Gestione faunistico venatoria e della pesca Padova, Gestione faunistico venatoria e della pesca Treviso e Gestione faunistico venatoria e della pesca Vicenza dalla fascia C, di cui alla DGR n. 1766/2018, alla fascia B;
13. di attribuire, "ad interim", al dr. Paolo Davià, già Direttore della Unità Organizzativa B Affari generali e coordinamento amministrativo incardinata nella medesima Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, l'incarico di Direttore della Unità Organizzativa B Caccia Pesca e FEAMP, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e sino alla data di entrata in vigore del nuovo modello organizzativo;
14. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di avviare le procedure per la selezione dei rispettivi Direttori della UO B "Pianificazione e gestione risorse ittiche e FEAMP" e della UO B "Pianificazione e gestione faunistico-venatoria";
15. di affidare l'incarico di Direttore delle Unità Organizzative B di Ambito territoriale ai Direttori a fianco di ciascuna indicati, dando atto che i nuovi incarichi comporteranno la cessazione degli incarichi in essere:
- Unità Organizzativa B "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino" con sede in Belluno: dott. Pierantonio Zanchetta;
 - Unità Organizzativa B "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo" con sede in Venezia: dott. Adriano Arzenton;
16. di dare atto che i Direttori sopra menzionati mantengono il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale ed integrativa regionale;
17. di dare atto che, a decorrere dalla data del 1 ottobre 2019, contestualmente all'avvio del modello organizzativo di cui al precedente punto 3, viene a cessare, per il personale indicato nell'**Allegato A**, il regime del distacco;
18. di disporre la collocazione operativa del personale di cui all'**Allegato A**, secondo la modalità descritta nell'**Allegato B**, che individua specificamente per ciascuna unità di personale le attività svolte, la sede di lavoro e la struttura di assegnazione;

19. di dare atto che, per la definizione delle questioni logistiche ed operative connesse all'individuazione delle sedi ed all'ubicazione degli uffici per l'esercizio delle funzioni oggetto del presente provvedimento e ai profili ad essa correlati, si dovrà fare riferimento ai contenuti ed alle disposizioni della DGR n. 1939 del 21 dicembre 2018 oltre che ad eventuali successive modifiche di carattere logistico, disponendo altresì che la completa operatività delle sedi dovrà essere raggiunta entro la data del 1 ottobre 2019, termine di decorrenza del modello organizzativo di cui al precedente punto 3;

20. di stabilire che, per quanto riguarda le risorse strumentali ed in particolare le dotazioni informatiche, al fine di addivenire alla piena operatività del modello organizzativo in oggetto e di garantire l'accesso alla rete informativa regionale, la Direzione ICT e Agenda Digitale è incaricata di attuare le misure necessarie in riferimento al medesimo termine temporale del 1 ottobre 2019;

21. di dare atto che, per quanto riguarda l'attività di vigilanza ittico-venatoria, poiché con la citata DGR n. 357/2019 è stata sospesa l'attivazione del Servizio regionale di vigilanza, la titolarità della medesima permane transitoriamente in capo alle province e alla Città metropolitana di Venezia e sarà regolata tramite convenzione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, da approvare con separato provvedimento;

22. di stabilire che, a decorrere dal medesimo termine temporale del 1 ottobre 2019, viene a cessare la temporanea sospensione disposta con DGR n. 357/2019 dell'efficacia di quanto previsto dalla DGR n. 1997/2018 relativamente alle competenze in materia di pescaturismo e ittiturismo che, pertanto, sono trasferite in capo alla Direzione "*Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria*", articolandone le attività tra UO di gestione centrale e UO di gestione territoriale, secondo competenza;

23. di demandare l'esecuzione del presente provvedimento, per le parti di rispettiva competenza, alle Direzioni "*Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria*", Organizzazione e Personale, Acquisti e AA.GG e ICT e Agenda Digitale e di affidare all'Area Sviluppo Economico il coordinamento delle attività di attuazione per quanto di competenza;

24. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;

25. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli **Allegati A e B**.

Allegati (*omissis*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1080 del 30 luglio 2019

Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Cón il presente provvedimento si dispone di approvare lo schema di convenzione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", tra la Regione del Veneto, le Province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia e di pesca.

L'Assessorè Giuseppe Pan, di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

In applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. "Delrio", che reca "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", con l'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" è stato disposto di riallocare in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore di tale legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia individuate nel relativo Allegato A) comprese quelle in materia di caccia e pesca.

A tali materie sono ascrivibili attività programmatiche, gestionali nonché di vigilanza e controllo.

In particolare, la funzione di vigilanza e controllo in materia di pesca è regolata dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, che dispone la "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca", dal decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" e, a livello regionale, dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La funzione di vigilanza e controllo in materia di caccia è regolata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed a livello regionale dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Dette funzioni vengono svolte in ambito provinciale dalle Polizie provinciali, i cui addetti sono titolari delle qualifiche di Pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria, fondamentali per il completo espletamento dei compiti d'istituto.

Per poter svolgere tali funzioni in ambito regionale, con l'articolo 6 della citata legge regionale n. 30/2016 è stato costituito il Servizio regionale di vigilanza, nel quale sono destinati a confluire gli appartenenti alle Polizie provinciali; in attuazione di ciò, con DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 è stato adottato il relativo regolamento regionale.

Peraltro, l'attivazione del servizio è stata sospesa con DGR n. 357 del 26 marzo 2019, sino all'intervento statale di modifica legislativa che riconosca anche ai dipendenti regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza, specificando che, nel rispetto del principio di continuità amministrativa, le funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione.

Viceversa sussistendo tutti i necessari presupposti giuridici, con separato provvedimento adottato in data odierna, è stato disposto il completamento del processo di riacquisizione in ambito regionale delle restanti funzioni in materia di caccia e pesca a livello programmatico e gestionale, con decorrenza 1 ottobre 2019.

Tuttavia, in tal modo le funzioni programmatiche e gestionali in materia di caccia e di pesca sono riallocate in capo alla Regione, mentre le funzioni di controllo e vigilanza sulle medesime materie restano ancora e a titolo transitorio in capo alle province ed alla Città metropolitana di Venezia. Pertanto, si propone di fare ricorso ad un accordo convenzionale tra le parti, al fine di garantire, nelle more del sopra richiamato intervento statale, il completo espletamento delle attività d'istituto.

Infatti, in considerazione degli stretti rapporti funzionali intercorrenti tra le funzioni in materia di caccia e pesca riaccentrate in capo alla Regione del Veneto con quelle di vigilanza transitoriamente rimaste in capo alle province ed alla Città metropolitana di Venezia, sussistono i presupposti che legittimano l'applicazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", che dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Al fine di garantire l'efficace prosecuzione ed il coordinamento delle attività in essere, si ritiene necessario far coincidere la data di avvio del riordino adottato con separato provvedimento in data odierna con l'operatività della convenzione, e quindi di individuare una durata della stessa, in sede di prima applicazione, di quindici mesi, dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, salvo eventuale motivato rinnovo per non oltre una annualità.

In riferimento a quanto prevedono le disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/2018, le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare la funzione di autorità competente ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge n. 689/1981 per i processi verbali relativi alla contestazione di sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca la cui trattazione sia già iniziata con la notifica ai trasgressori entro il 30 settembre 2019 e fino alla completa conclusione dei relativi procedimenti mentre viene delegata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, ai Comuni per i processi verbali notificati a far data dal 1 ottobre 2019;

Una transitoria collaborazione del personale caccia e pesca già regionalizzato, finalizzata all'efficace conclusione dei procedimenti sanzionatori pendenti in capo alle province ed alla Città metropolitana di Venezia, potrà essere oggetto di successivi provvedimenti.

Pertanto, come previsto dal disposto della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", al comma 7 dell'articolo 9 "Disposizioni finali" e dal disposto della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, recante "Riordino le funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25" all'articolo 11 "Disposizioni transitorie", nonché dalla DGR n. 357/2019, si propone di riconoscere, alle province ed alla Città metropolitana di Venezia, gli oneri di personale sostenuti per lo svolgimento di dette funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia e di pesca.

Si propone che il pagamento di detti oneri avvenga con le seguenti tempistiche e secondo le modalità indicate nella convenzione di cui all'Allegato A e A1:

- 40% dell'importo complessivo annuale entro il terzo mese dalla vigenza della convenzione;
- 40% dell'importo complessivo annuale entro il nono mese dalla vigenza della convenzione;
- 20% a conguaglio della spesa effettivamente sostenuta, da rendicontarsi con atto validato dai Revisori dei Conti della Provincia/Città metropolitana di Venezia, da presentare entro 30 giorni dalla fine della vigenza della convenzione, da corrispondere entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale.

Si dà atto che l'importo per la convenzione con le province e la Città metropolitana di Venezia è di 8.677.388,94.= Euro di cui all'art. 6 della legge regionale n. 30/2016.

Per quanto riguarda la somma da corrispondere alle province e alla Città metropolitana di Venezia per la quota di periodo convenzionale ricadente nelle annualità 2019 e 2020 la copertura finanziaria sarà a carico dei fondi stanziati sul capitolo di bilancio n. U103619 "Attuazione della L. 56/2014 di riordino delle funzioni provinciali - Trasferimenti correnti (Art. 6, L.R. 30/12/2016, n.30)".

Si dà atto che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i contenuti del presente provvedimento sono stati oggetto di confronto e condivisione, con le Province e la Città metropolitana di Venezia, sia in sede di Osservatorio regionale che in sede di Conferenza permanente; in particolare, in ordine alla presente proposta di deliberazione, la Conferenza permanente e l'Osservatorio regionale hanno espresso parere favorevole nella seduta del 16 luglio 2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca"

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTA la legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali";

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTA legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25";

VISTA la DGR 6 ottobre 2014, n. 1821 "Costituzione dell'Osservatorio regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza Unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014";

VISTA la DGR 26 marzo 2019, n. 357 "Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L.R. 30 dicembre 2016, n. 30). Determinazioni;

VISTO il parere favorevole reso dall'Osservatorio regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014 e dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali come prevista dalla L. R. 3 giugno 1997, n. 20, nella seduta del 16 luglio 2019;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare lo Schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le province e la Città metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia e di pesca di cui all'Allegato A e A1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la convenzione ha durata di quindici mesi, dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, salvo eventuale motivato rinnovo per non oltre un'ulteriore annualità;
4. di dare atto che l'importo degli oneri da riconoscere alle province e alla Città metropolitana di Venezia per la convenzione di cui al punto 2 non potrà eccedere la somma di 8.677.388,94.= Euro di cui all'art. 6 della legge regionale n. 30/2016;
5. di disporre che il pagamento degli oneri di cui al precedente punto 4 avvenga con le seguenti tempistiche e secondo le modalità indicate nella convenzione di cui all'Allegato A e A1:
 - 40% dell'importo complessivo annuale entro il terzo mese dalla vigenza della convenzione;
 - 40% dell'importo complessivo annuale entro il nono mese dalla vigenza della convenzione;

- 20% a conguaglio della spesa effettivamente sostenuta, da rendicontarsi con atto validato dai Revisori dei Conti della Provincia/Città metropolitana di Venezia, da presentare entro 30 giorni dalla fine della vigenza della convenzione, da corrispondere entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale;

6. di dare atto che la somma da corrispondere alle province e alla Città metropolitana di Venezia per la quota di periodo convenzionale trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di bilancio n. U103619 "Attuazione della L. 56/2014 di riordino delle funzioni provinciali - Trasferimenti correnti (Art. 6, L.R. 30/12/2016, n.30)" da impegnare con atto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

8. di disporre, in riferimento a quanto prevedono le disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/2018, che le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare la funzione di autorità competente ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge n. 689/1981 per i processi verbali relativi alla contestazione di sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca la cui trattazione sia già iniziata con la notifica ai trasgressori entro il 30 settembre 2019 e fino alla completa conclusione dei relativi procedimenti mentre viene delegata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, ai Comuni per i processi verbali notificati a far data dal 1 ottobre 2019;

9. di demandare l'esecuzione del presente provvedimento alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

10. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;

12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LE PROVINCE/CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (L.7/8/1990, n. 241; L. 7/4/2014, n. 56; LR. 29/10/2015, n. 19; LR. 30/12/2016, n. 30; LR. 7/8/2018, n. 30).

TRA

Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dott. che agisce in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro, 3901 (codice fiscale n. 80007580279), a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. del

E

Provincia di/Città Metropolitana di Venezia con sede in....., codice fiscale n....., rappresentata da con sede legale in (codice fiscale n.), nella sua qualità di a ciò autorizzato

entrambi in prosieguo anche denominati, singolarmente "parte" e, congiuntamente, "parti".

PREMESSO CHE

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 reca "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 reca "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare, all'articolo 27, stabilisce che la vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, oltre che, nei casi previsti, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
- la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 reca "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";
- il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, dispone la "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" ed in particolare, all'articolo 30 recita che la sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla milizia nazionale forestale, ai reali carabinieri, alla regia guardia di finanza, al personale delle regie capitanerie di porto, della regia marina, e della regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti, nonché, all'articolo 31, che le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private;
- il Decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, reca "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" ed in particolare, all'articolo 22 "Vigilanza e controllo", stabilisce che l'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4 del medesimo decreto;
- la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 reca "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";



7fbbe262



- la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” detta nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già disciplinate dalle leggi regionali attuative del decentramento amministrativo per il riordino delle funzioni amministrative provinciali ai sensi degli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione, degli articoli 11 e seguenti dello Statuto e della legislazione statale in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, così come modificate e integrate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, disponendo, all’articolo 9, comma 7, che nelle more di un intervento statale, al fine di garantire il mantenimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e conseguentemente assicurare un efficiente controllo sul territorio, il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa provinciale rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e della Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione.”;
- la legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 reca “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”;
- la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017” dispone in merito al Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia e prevede all’articolo 6, comma 14 che “Nelle more dell’adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui ai commi 11, 12 e 13, le funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere esercitate dalle province”;
- la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, recante “Riordino le funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, all’articolo 11 “Disposizioni transitorie” dispone che le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca, comprese le funzioni di vigilanza, facendo applicazione delle norme previgenti alle modifiche apportate dalla presente legge, nelle more dell’adozione del provvedimento o dei provvedimenti della Giunta regionale con i quali, a conclusione anche graduale del procedimento di riordino, sono stabiliti indirizzi e modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, con individuazione delle relative risorse strumentali trasferite dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia; la Giunta regionale determina la data certa, anche differenziata per materia, dalla quale le province e la Città metropolitana di Venezia cessano di svolgere le funzioni in materia di caccia e pesca.”;
- con DGR 2019, n. è stata indicata al 1 ottobre 2019 la data dalla quale le province e la Città metropolitana di Venezia cessano di svolgere le funzioni in materia di caccia e pesca;
- con DGR n. 357 del 26 marzo 2019, è stata sospesa l’attivazione del Servizio regionale di vigilanza costituito con l’articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, sino all’intervento statale di modifica legislativa che riconosca anche ai dipendenti regionali le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza specificando che, nel rispetto del principio di continuità amministrativa, le funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere svolte dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione;
- per le funzioni di controllo e vigilanza in materia di Caccia e di Pesca, che permangono transitoriamente in capo alle Province/Città metropolitana di Venezia, tali Enti utilizzano il personale delle Polizie provinciali, ai sensi dei rispettivi regolamenti;
- le predette funzioni di controllo e vigilanza sono strettamente connesse alle attività programmatiche e gestionali trasitate in capo alla Regione del Veneto con la citata DGR/2019, in quanto ne costituiscono il completamento;
- si integrano in tal modo i presupposti che legittimano l’applicazione dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” che dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- risulta opportuno avvalersi di tale facoltà e stipulare idonea convenzione tra la Regione del Veneto e le province/Città metropolitana di Venezia per regolare transitoriamente le modalità di svolgimento di dette funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia e di pesca, nelle more dell’attivazione del Servizio regionale di vigilanza;
- - di dare atto che tra le funzioni assegnate alle Unità Organizzative della gestione territoriale di cui alla DGR n. del è compreso anche il coordinamento con i responsabili dei Corpi/Servizi di vigilanza ittico-venatoria delle province e della Città metropolitana di Venezia, ai fini della concreta ed efficace attuazione della presente Convenzione;



7fbbe262



- i contenuti del presente provvedimento sono stati condivisi con le Amministrazioni delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, in sede di Osservatorio regionale e di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, i quali, nella seduta congiunta del 16 luglio 2019, hanno espresso parere favorevole;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse e l'**allegato A1**) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamati.

ART. 2

FINALITA'

1. La presente convenzione, ha la finalità di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia e di pesca nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, secondo la normativa vigente.

ART. 3

OGGETTO

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, la convenzione si applica alle attività di:
- a) soccorso, cura e riabilitazione (anche attraverso convenzioni con centri specializzati) e successiva liberazione di fauna selvatica ferita;
 - b) controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoocenosi;
 - c) cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione;
 - d) attività di controllo sugli allevamenti di fauna selvatica e sulla detenzione di richiami vivi;
 - e) vigilanza in materia di caccia e pesca, ivi compresa la custodia, riconsegna o distruzione di beni sequestrati o confiscati;
 - f) coordinamento operativo delle guardie venatorie volontarie e coordinamento della vigilanza ittica volontaria;
 - g) supporto operativo per l'attuazione dei piani di abbattimento mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché dei piani di abbattimento in deroga;
 - h) supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree;
 - i) attività e compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza limitatamente ad interventi connessi alla vigilanza in materia di caccia e di pesca;
 - j) attività di gestione faunistica delle specie aliene;
 - k) attività di gestione della fauna ittica (immissioni, catture, traslocazione, asciutte);
 - l) attività amministrativa connessa e conseguente alle funzioni di vigilanza e controllo in materia di caccia e pesca.
2. Ulteriori attività connesse a quelle di cui al precedente comma possono formare oggetto di atti integrativi alla presente convenzione.

ART. 4

MODALITA' DI GESTIONE

1. La Provincia di /Città Metropolitana di Venezia esercita le funzioni oggetto della presente convenzione con proprie risorse e con oneri a carico della Regione del Veneto, con le modalità indicate nell'articolo 6.



7fbbe262



2. Il Corpo/Servizio di Polizia della Provincia di /Città Metropolitana di Venezia nella programmazione delle proprie attività oggetto di convenzione si attiene al programma di cui al successivo comma 3, fatte salve le esigenze di servizio connesse alle funzioni di Polizia amministrativa, di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza.
3. Preliminarmente all'avvio dell'attività convenzionate, le parti concordano e sottoscrivono il relativo programma annuale in cui sono previste le attività da svolgere, i dipendenti muniti delle qualifiche di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza interessati con il relativo inquadramento, nonché l'indicazione dei costi presunti.
4. Il Dirigente della UO "Coordinamento gestione ittica e faunistica venatoria Ambito ..." impartisce ai responsabili del Corpo/Servizio di Polizia della Provincia di/Città metropolitana di Venezia dell'ambito le direttive operative attuative del programma di cui al comma precedente e opera il coordinamento tra i Corpi/Servizi predetti, risolvendo eventuali contrasti operativi tra i corpi/servizi stessi. Il responsabile del Corpo/Servizio di Polizia dalla Provincia di/Città metropolitana di Venezia risponde funzionalmente al dirigente della UO "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito ...". Il suddetto responsabile del Corpo/Servizio rimane gerarchicamente e funzionalmente responsabile nei confronti degli addetti alla polizia provinciale. Gli atti di competenza dirigenziale, anche comportanti spesa, inerenti all'esercizio dell'attività di polizia o richiesti per lo svolgimento della stessa sono adottati dalla Provincia di/Città metropolitana di Venezia tramite proprio dirigente appositamente individuato; la spesa è rendicontata ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Convenzione.
5. In sede di prima applicazione della presente Convenzione, il programma operativo si intende riferito all'intero periodo di prima vigenza della Convenzione di cui al successivo articolo 5.
6. La Provincia di /Città metropolitana di Venezia trasmette semestralmente alla Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, una relazione che illustri lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, secondo il modello allegato A1).
7. Le parti si impegnano reciprocamente a consentire l'accesso alla documentazione d'ufficio necessaria per l'espletamento delle attività convenzionate, salvo che per l'accesso agli atti di polizia per i quali necessiti l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.
8. Le attività convenzionate sono svolte applicando le procedure in essere, in riferimento anche all'applicazione dell'articolo 70 "Piani regionali di controllo della fauna" della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport", che prevede che "1. Nelle more della istituzione di un Servizio regionale che assicuri la pianificazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo correlate alle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia, la Giunta regionale, ai fini della realizzazione di Piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale. 2. Ai fini della realizzazione dei Piani regionali di controllo di cui al comma 1, i singoli Corpi o Servizi di polizia provinciale possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale."
9. Decorsi sei mesi dalla vigenza della presente convenzione verrà effettuata una valutazione congiunta tra le parti circa l'efficacia delle modalità gestionali della medesima, riservandosi di effettuare le eventuali necessarie modifiche con atto convenzionale integrativo.

ART. 5



7fbbe262



DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata di 15 (quindici) mesi, dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, salvo eventuale motivato rinnovo per non oltre una annualità.
2. In deroga al comma 1, la presente convenzione cessa all'atto dell'attivazione del Servizio regionale di Vigilanza, di cui all'art. 6 della legge regionale 30/2016.

ART. 6

COSTI DELLA CONVENZIONE

1. Per gli oneri derivanti dalla presente convenzione, pari a Euro 8.677.388,94.=, è previsto il pagamento a carico della Regione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 30/2016.
2. Gli importi vengono versati dalla Regione del Veneto alla Provincia di /Città Metropolitana nel modo seguente:
 - 40% dell'importo complessivo annuale entro il terzo mese dalla vigenza della convenzione;
 - 40% dell'importo complessivo annuale entro il nono mese dalla vigenza della convenzione;
 - 20% a conguaglio della spesa effettivamente sostenuta, da rendicontarsi con atto validato dai Revisori dei Conti della Provincia di ... /Città metropolitana di Venezia, da presentare entro 30 giorni dalla fine della vigenza della convenzione; la somma a conguaglio viene corrisposta entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente convenzione o comunque in relazione a essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per l'intera durata della convenzione stessa.
2. La Regione e la Provincia di /Città metropolitana si impegnano a far osservare ai dipendenti interessati la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.
3. Il trattamento di dati personali da parte della Regione e della Provincia/Città metropolitana di Venezia per il perseguimento delle finalità della presente convenzione è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del medesimo decreto legislativo.

ART. 8

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia, salvo l'impegno delle parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

ART. 9

REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, co. 2 del DPR n. 131/1986 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del DPR n. 642/1972 e successive modificazioni.



7fbbe262



La presente convenzione, composta di n. 9 (nove) articoli, è sottoscritta a pena di nullità con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Luogo, lì data

Provincia di _____/Città
metropolitana di Venezia

Regione del Veneto



7fbbe262



